

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Carlo PERRIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



Région autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Gouvernement régional
Giunta regionale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 07/10/2003 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 07/10/2003

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni Michele FRANCILOTTI

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 6 ottobre 2003

In Aosta, il giorno sei (6) del mese di ottobre dell'anno duemilatre con inizio alle ore nove, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze, sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Sig. Carlo PERRIN

e gli Assessori

Sig. Piero FERRARIS
Sig. Luciano CAVERI
Sig. Alberto CERISE
Sig.a Teresa CHARLES
Sig. Antonio FOSSON
Sig. Aurelio MARGUERETTAZ
Sig. Roberto VICQUERY

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **3601** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE PRODUZIONI DI OGGETTI IN RAME, CERAMICA E VETRO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L.R. 2/2003, CONCERNENTE "TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE" COME PREVISTO DALL'ART. 7 COMMA 3 DELLA LEGGE STESSA.

L'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Piero Ferraris, richiama la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 recante “Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione”.

Riferisce che all’articolo 7, comma 3, della legge citata, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti l’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique, di cui alla legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, ed il Comité des Traditions Valdôtaines, deve definire le lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, rame, ceramica e vetro.

Informa che i competenti uffici dell’Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro hanno sentito il parere dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique e del Comité des Traditions Valdôtaines per la definizione delle lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni di rame, ceramica e vetro.

Propone quindi di approvare l’elenco delle lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni in argomento, di cui all’articolo 7 – comma 2, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2, allegato alla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alle Attività Produttive e Politiche del Lavoro, Sig. Piero Ferraris;

richiamata la propria precedente deliberazione n. 3049 in data 13 agosto 2003 concernente l’approvazione del bilancio di gestione ai fini della riassegnazione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi finanziari correlati per il triennio 2003/2005 nonché di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, dal Direttore servizi camerali nell'ambito dell'Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/95, in ordine alla presente deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 “Tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione”, l’allegato elenco delle lavorazioni e le caratteristiche delle produzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

PI/lc

Definizione delle lavorazioni e delle caratteristiche della produzioni in rame, ceramica e vetro - art. 7, comma 2, L.R. 2/2003

Oggetti storicamente presenti e utilizzati sul territorio regionale oppure le cui lavorazioni avvenivano o al di fuori della Valle d'Aosta o da parte di artisti solo temporaneamente sul territorio.

CATEGORIE	CONTENUTI
Rame	E' ammessa la sola produzione di oggetti d'uso domestico e agricolo, storicamente documentato in Valle d'Aosta.
Ceramica	<ul style="list-style-type: none">- Sono ammessi esclusivamente oggetti finiti: non è ammessa la presentazione di semplici componenti o semilavorati;- sono ammessi suppellettili di uso domestico (vasi, stoviglie, piatti, recipienti, statue, ...); non sono ammessi materiali per l'edilizia (piastrelle, embrici, coppi, tegole, pezzi per condutture, rivestimenti, ...);- sono ammesse le stufe;- i prodotti devono subire una cottura a temperature non inferiori a 900 °C;- non sono ammessi impasti diversi dalle argille;- non è ammessa la sola decorazione di supporti non realizzati dall'autore.
Vetro	<ul style="list-style-type: none">- Sono ammesse le sole vetrate artistiche assemblate a piombo e/o stagno;- non sono ammesse le fusioni;- è esclusa la pittura su vetro ad eccezione della realizzazione di disegni a "grisaille" (pittura decorativa monocromatica eseguita con varie tonalità, per imitare i bassorilievi, soggetta a successiva cottura).